



**REGIONE CALABRIA**

**GIUNTA REGIONALE**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**n. 83 del 30 ottobre 2020**

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza, nei Comuni identificati come "zona rossa" di Giffone (RC), Caccuri (KR) e nei Comuni di identificati come "zona arancione" di Mangone Rovito, Spezzano della Sila e Zumpano (CS), Anoia, Rosarno e Taurianova (RC).**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),  
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica  
del presente atto.*

**Dott. Antonio Belcastro**  
*(f.to digitalmente)*

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTI** gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTI** i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,  
del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,  
del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,  
del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,  
del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,  
del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120  
del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

**VISTI** i DDCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

**VISTO** il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;

**ALLA LUCE** del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;

**VISTE** tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 80/2020;

**VISTA** la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;

**VISTA** l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

**VISTA** l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore e ritenuto di doverli confermare senza soluzione di continuità;

**CONSIDERATO** che

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 - Edizione straordinaria - ha sostituito il DPCM 18 ottobre 2020, fissando nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 24 novembre 2020;

-l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 80 del 25 ottobre 2020, inerente "Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020";

-l'andamento epidemiologico regionale, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, continua a registrare un trend in netta crescita in tutti i territori provinciali che, nel periodo 15-28 ottobre 2020 ha raggiunto un valore pari a 100,25 nuovi casi confermati per 100.000 abitanti; il valore in aumento di tale variabile superiore a 60, è tra i criteri di allerta individuati dall'ECDC e risulta essere quasi decuplicato rispetto al periodo di settembre - in cui si era mantenuto stabile - e può ragionevolmente considerarsi in stretta correlazione con la ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado nei singoli territori regionali;

-l'incremento dei soggetti ricoverati e isolati a domicilio che, dal 24 settembre, risulta superiore al 75% e si deve registrare che l'indice Rt medio a 14 giorni è passato dal valore di 1,29 (1-14 ottobre) al valore di 1,66 (7-21 ottobre);

-in alcuni Comuni del territorio regionale, in particolare, sussiste una incidenza di nuovi casi

confermati che, in relazione alla popolazione residente, assume aspetti di forte criticità, per la quale appare necessario rafforzare fortemente le misure di prevenzione unitamente a specifiche limitazioni supplementari, rispetto a quelle già stabilite dalla regolamentazione nazionale e regionale, per tutte le aree geografiche;

**PRESO ATTO** che sulla base dei dati epidemiologici analizzati a livello regionale e in relazione alle interlocuzioni con i Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, si prospetta che:

- a) nel Comune di Giffone (RC) e nel Comune di Caccuri (KR) si registra una elevata incidenza di nuovi casi, che rapportati alla popolazione residente e al contesto di riferimento, impongono l'adozione di misure limitative alla circolazione delle persone fisiche, associate alle cosiddette "zone rosse";
- b) nei Comuni di Mangone (CS), Spezzano della Sila (CS), Rovito (CS), Zumpano (CS), Anioia (RC), Rosarno (RC), Taurianova (RC), si registra un trend in crescita dei nuovi casi confermati, con presenza di focolai, che hanno interessato talvolta anche il personale scolastico e gli alunni, che impongono l'adozione di misure intermedie associate alle "zone arancioni" al fine di limitare i momenti di possibile assembramento che potrebbero dar luogo a nuovi contagi, non diversamente contenibili;

**DATO ATTO** che

-le Ordinanze regionali per l'emergenza COVID-19 vigenti hanno già disposto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;

-le misure, nei Comuni di cui alle lettere a) e b), devono essere rafforzate in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, alla luce dell'analisi dei dati epidemiologici realizzata a livello regionale e alle ulteriori considerazioni pervenute dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, ove siano state rappresentate specifiche peculiarità nei territori interessati;

**RICHIAMATI** la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni", il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – "Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020" ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 "Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020" per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena";

**RITENUTO NECESSARIO** in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti –**dal 31 ottobre 2020 e fino a tutto il 13 novembre 2020:**

- disporre, rispettivamente nel Comune di **Giffone (RC)** e nel Comune di **Caccuri (KR)**

**a)** il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento; in ogni caso, sia fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, debitamente autocertificati; sussista il divieto di accesso all'interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza, e per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;

**b)** che siano consentiti, all'interno del territorio Comunale, unicamente gli spostamenti ritenuti

essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l'Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come "zona rossa", nei quali l'andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione;

c) che siano sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown;

- disporre, rispettivamente nei Comuni di **Giffone (RC), Caccuri (KR), Mangone (CS), Spezzano della Sila (CS), Rovito (CS), Zumpano (CS), Anioia (RC), Rosarno (RC), Taurianova (RC)**

a) che non siano consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Siano consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato all'Ordinanza n. 80/2020. Sia consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

b) che siano sospese, in presenza, le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse. Restino in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti per tutto l'arco delle giornate di lezione; resti consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati.

c) che sia confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

d) che sia ribadita la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso continuativo di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;

e) che i Dipartimenti di Prevenzione proseguano l'attività di screening sulla popolazione residente e forniscano assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro;

-dare atto inoltre che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

**DATO ATTO** che, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e le altre misure previste nei relativi allegati, oltre che quanto previsto nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate;

**DATO ATTO** altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico locale e regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

**VISTA** la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. 64576 del 20 ottobre 2020;

**VISTA** la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione prot. 1896 del 19 ottobre 2020;

**VISTA** la Legge 14 luglio 2020 n. 74 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

**VISTO** il D. Lgs. n. 1/2018;

**VISTA** la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

**VISTO** l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**SENTITI** i Sindaci di Giffone (RC) e Caccuri (KR);

**DATO ATTO** che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio regionale;

**RITENUTO**, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall'art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;

## **ORDINA**

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, **dal 31 ottobre 2020 e fino a tutto il 13 novembre 2020:**

**1. È disposto** nel Comune di **Giffone (RC)** e nel Comune di **Caccuri (KR)**

a) il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; sussiste il divieto di accesso all'interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza e per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;

b) di consentire, all'interno del territorio interessato, unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l'Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l'andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione;

c) che siano sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown;

**2. Sono disposti** rispettivamente nei Comuni di **Giffone (RC), Caccuri (KR), Mangone (CS), Spezzano della Sila (CS), Rovito (CS), Zumpano (CS), Anogia (RC), Rosarno (RC), Taurianova (RC)**

**a) il divieto di spostamento delle persone fisiche, dalle ore 21,00 alle ore 05,00 del giorno successivo.** Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato all'Ordinanza n. 80/2020. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

**b) la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza,** rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse. Restano in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l'arco delle giornate di lezione; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati.

**c) il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione** ed è raccomandato fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

**3. Si ribadisce** la necessità, per tutte le persone presenti sui territori interessati, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso continuativo di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;

**4. Si dispone** che i Dipartimenti di Prevenzione proseguano l'attività di screening sulla popolazione residente dei Comuni interessati e forniscano assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.

**5. Si dà atto** che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le **sanzioni da € 400,00 a € 1000,00**, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

**6. Si dà atto**, altresì, che **per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento** si applicano le disposizioni, le limitazioni e le sospensioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e le ulteriori misure previste nei relativi allegati, nonché le disposizioni previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, **ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.**

**7.** In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico locale e regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.

**8.** Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

**9.** Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

**10.** Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, Al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti di Cosenza, Reggio Calabria e Crotona, alle Aziende Sanitarie Provinciali di Cosenza, Reggio Calabria e Crotona, ai Sindaci dei Comuni di Giffone (RC), Caccuri (KR), Mangone (CS), Spezzano della Sila (CS), Rovito (CS), Zumpano (CS), Anoia (RC), Rosarno (RC), Taurianova (RC).

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente f.f.

**Spiri**  
(F.to digitalmente)



## ALLEGATO 1

Misure relative alla “zona rossa” presso i Comuni di Giffone (RC) di Caccuri (KR)

1. Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare, comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.
2. Si ritengono situazioni di necessità quelle relative alle esigenze primarie delle persone, da esplicitarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione. Si ritengono comprovate esigenze lavorative quelle relative alle attività, commerciali e produttive, ritenute essenziali, nonché quelle relative al personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Gli esercenti o gli operatori delle attività consentite sul territorio (secondo quanto a suo tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020) e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio comunale interessato, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Le misure di cui trattasi non si applicano alle categorie di cui all’art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione , per le sue esigenze fisiologiche , sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.
4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
5. L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute , ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
6. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto , anche in forma individuale . Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute , dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.
7. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) oltre la prossimità delle abitazioni.
9. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. È consentito l’utilizzo dei distributori automatici.
10. Per le attività commerciali e produttive ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020. Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.